

Deliberazione n. 37 /2025/PRSP



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario – Relatore
Giuseppe DI PRIMA	Referendario
Marina SEGRE	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

esaminate le relazioni compilate dall'organo di revisione del Comune di Pietraperzia (EN) sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021 e 2022;

vista la deliberazione istruttoria n. 274/2024/PRSP del 6 novembre 2024, adottata nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024, con la quale questa Sezione di controllo ha approvato la relazione del Magistrato istruttore, disponendo il contraddittorio con il Comune di Pietraperzia ;

esaminate le memorie del Comune di Pietraperzia e, in particolare la nota sindacale prot. Cdc n. 1291 del 07.02.2025 (in prosieguo "memoria");

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 6/2025, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'adunanza al fine della instaurazione del contraddittorio con l'Ente per il giorno 11 febbraio 2025;

uditi per il Comune di Pietraperzia il giorno 11 febbraio 2025 il Sindaco dott. Salvatore Vincenzo Messina, l'Assessore al Bilancio dott. Salvatore Russo, il Segretario comunale reggente dott. Calogero Ferlisi, il Responsabile del Settore Affari Generali dott. Giuseppe Speranza, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dott. Giovanni Filippo Maria Trovato;

udito il relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave

collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il Magistrato istruttore ha esaminato la documentazione del Comune di Pietraperzia relativa alle relazioni in oggetto indicate, ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativi agli esercizi 2021 e 2022 e le annesse documentazioni previste dalle linee guida, adottate con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR del 27 giugno 2022 e n. 8/SEZAUT/2023/INPR del 4 maggio 2023;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative al rendiconto esercizi 2021 e 2022, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
- gli schemi di bilancio inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Sulla scorta delle sopra citate relazioni, dei dati contabili presenti sulla BDAP e sulla banca dati del Ministero dell'Interno - Finanza Locale e della documentazione ad esse allegata, il Collegio accerta quanto segue.

Con nota di questa Sezione prot. n. 2760 del 22 marzo 2024, è stata inviata all'organo di revisione - e per conoscenza al Sindaco - una richiesta di chiarimenti riguardo ai documenti contabili esaminati. In ritardo rispetto ai termini prescritti e a seguito di un

sollecito da parte della Sezione con nota prot. n. 3762 del 2 maggio 2024, il Presidente dell'organo di revisione ha riscontrato quanto richiesto con nota acquisita da questa Sezione al prot. n. 3917 del 12 maggio 2024. Successivamente, con nota di questa Sezione prot. n. 6460 del 26 agosto 2024, è stata inviata all'organo di revisione – e per conoscenza al Sindaco - una ulteriore richiesta di chiarimenti riguardo ai documenti contabili esaminati relativamente al rendiconto esercizio 2022.

A fronte di tale richiesta di chiarimenti, l'organo di revisione, con nota n. 04/2024/REV (prot. Sezione n. 7262 del 24 settembre 2024), ha chiesto una proroga del termine assegnato per il riscontro della richiesta istruttoria, motivata sul fatto che il Collegio dei revisori si era insediato il 4 settembre 2024 e non aveva ancora ricevuto la nota istruttoria di questa Sezione. La proroga è stata concessa con nota prot. Sezione n. 7300 del 25 agosto 2024. Il Presidente dell'organo di revisione ha, quindi, riscontrato quanto richiesto con nota acquisita da questa Sezione al prot. n. 7995 del 12 ottobre 2024.

1. Tempo di adozione dei documenti contabili.

In merito al rispetto dei termini di scadenza, si rileva il **notevole ritardo** nell'approvazione del **rendiconto 2021**, avvenuto con delibera C.C. n. 3 del 12 aprile 2023.

Relativamente al **rendiconto 2022**, si rileva, parimenti, il **notevole ritardo** nella sua approvazione avvenuto con deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale n. 1 del 15 marzo 2024.

Dal controllo effettuato emerge che l'Ente non ha, alla data del contraddittorio, approvato i bilanci di previsione 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026, nonché il rendiconto dell'esercizio 2023.

Nella memoria inviata prima dell'adunanza l'Ente dichiara che <<l'assenza del Responsabile del Settore Finanziario titolare, siccome sopra indicato, ed i brevi avvicendamenti hanno determinato il ritardo nell'adozione dei documenti contabili approvati. Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, l'Ente, su indicazione del Responsabile del Servizio Finanziario p.t., si è avvalso del disposto di cui all'art. 151, co. 8-bis, del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Per l'esercizio finanziario 2024, in mancanza di stanziamenti assestati, occorre predisporre al più presto il bilancio per il triennio 2024-2026>>.

Sul punto questa Sezione ha evidenziato come "l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e prevede

su una non casuale scansione temporale degli adempimenti contabili, al fine di garantire una corretta programmazione delle entrate e delle spese, non fondata sul superato criterio della spesa storica incrementale (art. 10, c. 1, d. lgs. n. 118/2011), coerente con il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione. Il ritardo nell'approvazione dello strumento contabile di programmazione produce due ulteriori anomalie rispetto al cronoprogramma previsto dal legislatore. Da una parte, infatti, l'Ente è limitato nella sua attività di gestione e resa dei servizi in virtù della previsione normativa di cui all'art. 163 T.U.E.L., che regola l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria. Dall'altra parte, gli impegni di spesa, seppur limitati in virtù del citato articolo 163, si fondano sulle previsioni del bilancio pluriennale del ciclo precedente, le quali potrebbero non essere più rispondenti alla situazione attuale, con particolare riferimento alla previsione delle entrate" (cfr. del. di questa Sezione n. 112/2020/PRSP), osservazioni particolarmente calzanti rispetto alla situazione del comune di Pietraperzia, in cui tale gestione provvisoria è diventata patologicamente ordinaria.

In questa sede si ribadisce che i termini fissati dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all'Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo. La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l'Ente a superare questa illegittima prassi, che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'ente (cfr. del. di questa Sezione n. 93/2021/PRSP).

Il Collegio deve, altresì, evidenziare come la mancata approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 e dei bilanci 2022/2024, 2023/2025 e 2024/2026, lungi dal rappresentare semplicemente difficoltà organizzative e gestionali è indice della grave crisi finanziaria, in quanto dimostra l'incapacità dell'ente non solo di programmare e rendicontare le attività di gestione, ma manifesta lo stallo politico-gestionale in cui sembra versare il Comune, che può rappresentare, se tale stasi continuerà a permanere, anche uno dei presupposti del dissesto (cfr. la delibera di questa Sezione n. 112/2023/PRSP).

D'altronde, come verrà approfondito in prosieguo, non si vede come il Comune possa procedere alla programmazione del recupero del disavanzo e alla programmazione e attuazione delle misure correttive in assenza degli strumenti contabili di programmazione e rendicontazione.

Un cenno merita la disposizione introdotta con l'art. 16, comma 9-bis, del d.l. 09/08/2022, n. 115, il quale ha modificato l'art. 151 del Tuel, aggiungendo il comma 8-bis, che prevede: *<<Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce>>.*

Orbene, se dal punto di vista logico-giuridico e giuscontabile l'approvazione di un documento di programmazione ad esercizio scaduto rappresenta una inutile formalità, è pur vero che tale disposizione potrebbe legittimare comportamenti elusivi degli obblighi di approvazione del bilancio stesso con finalità di programmazione. Ed il legislatore ne è a tal punto consapevole da richiamare, da una parte, l'art 141 del Tuel sullo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché l'art. 52 del codice della giustizia contabile, che sancisce l'obbligo di denuncia di danno erariale che incombe sui vertici delle amministrazioni.

Si tratta, quindi, di una disposizione da non interpretare come un "liberi tutti", in quanto è il legislatore stesso a confermare la gravità di tali condotte omissive, da sanzionare con lo scioglimento del Consiglio comunale (indipendentemente dalla regolamentazione di tale istituto nell'ordinamento regionale siciliano), a causa della rottura del rapporto di fiducia politica con l'elettorato, che vanta un diritto di cittadinanza all'approvazione di tale strumento, nonché foriero di possibili danni erariali e sicuramente valutabile, come ad esempio nell'ambito della responsabilità sanzionatoria c.d. da dissesto. Si pensi, altresì, alla impossibilità di riconoscere un debito fuori bilancio a causa dell'assenza dei relativi

stanziamenti (con l'aggravamento degli oneri per interessi, rivalutazione e spese legali) o di programmare il recupero dei disavanzi,

Dal punto di vista della prevenzione della crisi finanziaria degli enti locali e soprattutto delle misure per evitare che tali situazioni di crisi possano sfociare nel dissesto, l'approvazione tardiva (o la mancata approvazione ancora di più) degli strumenti contabili impedisce all'ente di affrontare con la necessaria tempestività l'emersione degli indizi di criticità finanziaria, contribuendo in modo determinante alla maturazione dell'insolvenza.

2. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione del rendiconto 2022, così come rappresentato dalla tabella di seguito riportata, è di importo insufficiente a contenere gli accantonamenti, le quote vincolate e quelle destinate agli investimenti e risulta peggiorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre 2021.

Tabella n. 1. Risultato di amministrazione e sua composizione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Fondo cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00
Riscossioni	15.055.908,83	13.199.460,14	11.143.267,90
Pagamenti	15.055.908,83	13.199.460,14	11.143.267,90
Saldo di cassa al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Residui attivi	8.933.638,30	9.637.737,63	12.074.999,72
Residui passivi	3.315.928,80	3.998.358,91	4.380.929,39
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	333.042,57	170.630,24	137.615,27
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.288.029,45	623.996,87	1.951.720,29
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	3.996.637,48	4.844.751,61	5.604.734,77
Parte accantonata:			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.916.737,09	4.075.687,37	4.416.906,75
Fondo anticipazione liquidità	1.407.224,02	1.886.764,43	1.832.502,30
Fondo perdite società partecipate	714,87	714,87	714,87
Fondo contenzioso e spese legali	320.089,56	339.489,23	392.652,73
Fondo indennità di fine mandato del sindaco	15.930,82	18.678,26	22.520,26
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	37.761,85	95.869,45
Altri accantonamenti	0,00	129.340,80	568.753,92
Totale parte accantonata	5.660.696,36	6.488.436,81	7.329.920,28
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	146.828,57	1.714,64	186.562,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	187.431,65	266.446,87	754.103,07
Vincoli derivanti da contrazione dei mutui	81.349,90	81.349,90	81.349,90
Vincoli attribuiti formalmente dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	415.610,12	349.511,41	1.022.015,38
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	2.490,52	2.490,42
Totale parte disponibile	-2.079.669,00	-1.995.687,13	-2.749.691,31

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP

In merito alla sua composizione:

a) **il FCDE 2021**, determinato con il metodo ordinario, ammonta ad euro 4.075.687,37 di cui euro 3.987.294,86 relativo alle entrate tributarie (Titolo I) ed euro 88.392,51 relativo alle entrate extratributarie (Titolo III), e risulta quantificato calcolando la percentuale di riscossione (media semplice) del quinquennio precedente senza usufruire dell'agevolazione introdotta dall'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il fondo è in aumento rispetto al dato dell'esercizio precedente (euro 3.916.737,09), in percentuale di circa il 4 % e in un contesto di aumento dei residui attivi di circa l'8%.

Operando un calcolo sulla scorta dei dati forniti dall'Ente, nel rispetto delle risorse individuate quali entrate di dubbia esigibilità da parte dello stesso, emerge un importo del FCDE al 31 dicembre 2021 calcolato con il metodo ordinario pari ad euro 5.400.322,40, che si discosta da quello determinato dall'Ente in euro 4.075.687,37, **con una differenza di euro 1.324.635,03**. Di seguito il prospetto di ricalcolo del FCDE eseguito dal Magistrato istruttore:

Tabella n. 2. Verifica congruità del FCDE al 31.12.2021 - Calcolo Cdc

FCDE 2021										
Titoli	Residui attivi	2017	2018	2019	2020	2021	% media di riscossione (a)	Complemento a 100 (100-a) (b)	Totale residui conservati al 31.12.2021 (c)	FCDE accantonato (c*b) (d)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	4.161.768,15	4.618.970,38	4.575.272,70	5.110.482,59	5.333.905,91				
	riscossioni in c/residui al 31.12	516.666,77	694.408,53	518.985,45	780.939,39	758.960,81				
	percentuale di riscossione	12,41	15,03	11,34	15,28	14,23	13,66	86,34	5.613.055,17	4.846.291,41
Tit. III - tipologia 100	residui complessivi all'1.01	214.231,77	330.944,18	430.245,23	537.515,80	660.917,46				
	riscossioni in c/residui al 31.12	89.919,79	120.458,49	124.851,39	97.771,72	90.118,55				
	percentuale di riscossione	41,97	36,40	29,02	18,19	13,64	27,84	72,16	766.646,64	553.188,99
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	-	20.973,15	9.500,00	-	3.522,50				
	riscossioni in c/residui al 31.12	-	20.973,15	9.500,00	-	2.605,71				
	percentuale di riscossione	0,00	100,00	100,00	0,00	73,97	54,79	45,21	1.862,62	842,00
Totale FCDE									5.400.322,40	
Totale quantificato dall'Ente e accantonato nel risultato di amministrazione									4.075.687,37	
Differenza									1.324.635,03	

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP

In riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione prot. 2760 del 22 marzo 2024, l'organo di revisione dell'Ente - con nota prot. n. 3917 del 12 maggio 2024 - ha trasmesso un allegato *excel* riportante il calcolo del FCDE dallo stesso operato. Dal prospetto si evince che l'Ente non ha considerato alcuni residui nel calcolo del fondo medesimo ed in particolare ha escluso i seguenti residui:

- Titolo 1 tipologia 101, non è stato incluso nel calcolo il residuo IMU attività ordinaria di gestione per euro 981.996, una parte dei residui TARSU per euro 641.402, i residui TASI 36.947 ed altre imposte e tasse;

- Titolo 3 tipologia 200, non è stato incluso nel calcolo il residuo proventi sanzioni codice della strada formatosi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto per euro 945,83;
- Titolo 3 tipologia 100, l'Ente ha incluso solamente un importo pari a euro 90.540 dei residui fitti attivi e canoni patrimoniali escludendo tutti gli altri.

Nessuna motivazione è stata fornita riguardo all'esclusione dal calcolo di tali residui, come invece imposto dall'ordinamento contabile.

Con riferimento al FCDE anno 2022, tale fondo, determinato con il metodo ordinario, ammonta ad euro 4.416.906,75, di cui euro 4.336.593,57 relativo alle entrate tributarie (Titolo I) ed euro 80.313,18 relativo alle entrate extratributarie (Titolo III) e risulta quantificato calcolando la percentuale di riscossione (media semplice) del quinquennio precedente senza usufruire dell'agevolazione introdotta dall'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il fondo è in aumento rispetto al dato dell'esercizio precedente (euro 4.075.687,37) in percentuale di circa l'8% e in un contesto di aumento dei residui attivi di circa il 25%.

Operando un calcolo sulla scorta dei dati forniti dall'Ente, nel rispetto delle risorse individuate quali entrate di dubbia esigibilità da parte dello stesso, emerge un importo del FCDE al 31 dicembre 2022 calcolato con il metodo ordinario pari ad euro 5.756.397,07, che si discosta da quello determinato dall'Ente in euro 4.416.960,75, **con una differenza di euro 1.339.490,32.**

Di seguito il prospetto di ricalcolo del FCDE eseguito dalla Sezione:

Tabella n. 2. Verifica congruità del FCDE al 31.12.2022 - Calcolo Cdc

FCDE 2022										
Titoli	Residui attivi	2018	2019	2020	2021	2022	% media di riscossione (a)	Complemento a 100 (100-a) (b)	Totale residui conservati al 31.12.2022 (c)	FCDE accantonato (c*b) (d)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	4.618.970,38	4.575.272,70	5.110.482,59	5.333.905,91	5.613.055,17				
	riscossioni in c/residui al 31.12	694.408,53	518.985,45	780.939,39	758.960,81	599.997,69				
	percentuale di riscossione	15,03	11,34	15,28	14,23	10,69	13,32	86,68	5.895.934,56	5.110.872,64
Tit. III - tipologia 100	residui complessivi all'1.01	330.944,18	430.245,23	537.515,80	660.917,46	766.646,64				
	riscossioni in c/residui al 31.12	120.458,49	124.851,39	97.771,72	90.118,55	64.773,06				
	percentuale di riscossione	36,40	29,02	18,19	13,64	8,45	21,14	78,86	818.551,26	645.524,43
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	20.975,15	9.500,00	-	3.522,50	1.862,62				
	riscossioni in c/residui al 31.12	20.975,15	9.500,00	-	2.605,71	1.862,62				
	percentuale di riscossione	100,00	100,00	0,00	73,97	100,00	74,79	25,21	-	-
Totale FCDE										5.756.397,07
Totale quantificato dall'Ente e accantonato nel risultato di amministrazione										4.416.906,75
Differenza										1.339.490,32

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP

In riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 6460 del 26 agosto 2024, con la quale si chiedeva, in merito al profilo della congruenza del FCDE anno 2022, di fornire tramite apposito prospetto *excel* lo sviluppo delle percentuali di riscossione del quinquennio per ciascuna delle categorie oggetto di svalutazione, l'organo di revisione rappresenta che l'Ente *"non ha fornito nessuna documentazione"*¹.

Con la memoria prodotta in vista dell'adunanza l'Ente rappresenta quanto segue: *<< viene contestato il calcolo del FCDE eseguito dall'Ente, atteso che sono stati esclusi alcuni capitoli di entrata, sottostimando il Fondo per € 1.324.635,03 nel 2021 ed € 1.339.490,32 nel 2022. La differenza è imputabile al fatto che l'Ente ha utilizzato il calcolo analitico su specifici capitoli di entrata, laddove è stato preso a riferimento l'intera tipologia ed includendo capitoli su cui il Fondo non va calcolato o calcolato in misura inferiore a quanto evidenziato nelle osservazioni. Nello specifico si riportano i capitoli (...) oggetto di eccezione...>>*. In sostanza il Comune, da una parte su alcuni residui dichiara che *<<si ritiene di non dovere accantonare FCDE>>* (senza una motivazione adeguata), mentre per altri residui attivi fa riferimento al fatto di averli incassati negli anni 2022, 2023 e 2024.

Il Collegio conferma che l'Ente non ha fornito alcuna motivazione esaustiva in merito all'esclusione di alcuni residui attivi nel calcolo del FCDE, in contrasto con il principio contabile di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che elenca espressamente i crediti per i quali non è necessario l'accantonamento (crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che possono essere accertate per cassa), mentre la fattispecie in esame non rientra in tale esclusione.

Non può, altresì, essere accolta la motivazione dell'incasso dei crediti in un periodo successivo (2022-2023-2024) di crediti non considerati nel calcolo del FCDE negli anni in esame (2021 e 2022).

Il Collegio conferma, pertanto, la rilevante sottostima del FCDE, la quale era stata già stata accertata con la deliberazione di questa Sezione n. 163/2023/PRSP, resa sul rendiconto 2020,

¹ L'organo di revisione ha trasmesso alla Sezione i plurimi solleciti inviati all'Ente per rispondere ai punti mancanti (anno 2021 e 2022) senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta. Cfr. prot. Sezione n. 7995 del 12.10.2024 (Lett. 1/2024/REV dell'11.9.2024 - Lett. 2/2024/REV del 16.9.2024- Lett. 3/2024/REV del 20.9.2024 - Lett. 5/2024/REV s.d. - Lett. 6/2024/REV s.d. - Lett. 7/2024/REV del 5.10.2024 e Lett. 8/2024/REV del 9.10.2024).

senza che l'Ente adottasse alcuna misura correttiva, né si adeguasse a quanto accertato dalla Sezione, con grave compromissione dell'attendibilità del R.A.

b) Anticipazione di liquidità.

Nell'esercizio 2020 l'Ente ha ottenuto, ai sensi dell'articolo 116 del D.L. n. 34/2020, una anticipazione di liquidità di euro 1.407.224,02, il cui importo è stato accantonato nel risultato di amministrazione.

Nel corso del biennio 2021/2022, il Fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Tabella n. 3 Movimentazione FAL

NORMA	VALORE NOMINALE	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2020	QUOTA LIBERATA NEL 2021	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2021	QUOTA LIBERATA NEL 2022	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2022
D.L. 34/2020	1.407.224,02	1.407.224,02	102.034,42	1.305.189,60	39.352,36	1.265.837,24
D.L. 73/2021	581.574,83	-	-	581.574,83	14.909,78	566.665,05
TOTALE	1.988.798,85	1.407.224,02	102.034,42	1.886.764,43	54.262,14	1.832.502,29

Fonte: Elaborazioni Cdc con i dati della Cassa Depositi e Prestiti al 31/12/2022

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 10, la contabilizzazione dell'anticipo di liquidità, a decorrere dall'esercizio 2021, prevede la riduzione negli allegati a) e a/1), del FAL per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente e, per poter applicare la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo, l'accantonamento della quota del FAL liberata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" tra gli altri accantonamenti (colonna *d* nell'allegato a/1).

Il Magistrato istruttore ha rilevato che, per l'anno 2021, l'Ente non ha accantonato la quota del FAL liberata (euro 102.034,42), migliorando, di fatto, l'equilibrio di competenza 2021 per l'importo corrispondente di euro 102.034,42, mentre, per l'anno 2022, l'Ente ha regolarmente accantonato la quota liberata nel 2022 (euro 54.262,13) inserendola all'interno degli altri accantonamenti (colonna *d* nell'allegato a/1).

Nella m memoria il Comune : eccepisce che la somma indicata non è una quota capitale di liquidità, ma l'estinzione anticipata dell'anticipazione ottenuta, restituita in quanto eccedente le necessità dell'Ente, specificando che il debito iniziale di € 1.407.224,02 viene

rettificato in € 1.305.189,60. Per tale motivo il Comune rappresenta di non avere accantonata alcuna somma sul rendiconto 2021, oltre il debito residuo di € 1.305.189,60, come da piano di ammortamento.

Sulla scorta di quanto rappresentato dall'Ente in memoria, il Collegio ritiene il rilievo superato.

c) Fondo contenzioso.

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 392.652,73 (nel 2021 euro 339.489,23).

Secondo quanto riportato nel questionario dell'anno 2021, risulta che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere non sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. L'organo di revisione riferisce in merito alla non congruenza che: *"la ricognizione del contenzioso non è conforme alla norma, la quale prevede che, se la soglia di soccombenza non supera il 10% l'ente può non accantonare nulla. Dall'esame eseguito risulta che esistono n. 2 procedimenti anno 2015 [nessun importo indicato] con una soccombenza probabile del 10% su cui non è stato effettuato nessun accantonamento e, un procedimento per euro 19.884,32 sempre al 10% su cui non è stato accantonato nulla. L'OdR ha chiesto con pec del 23.02.2023 maggiori informazioni invitando l'ente ad eseguire opportune verifiche. Vedasi pagg. 18-19 della relazione. L'ente presenta altresì un enorme ritardo nei pagamenti, la liquidità proviene prevalentemente dai trasferimenti che risentono della mancata approvazione nei tempi di legge dei rendiconti e dei bilanci di previsione".*

Inoltre, nella relazione dell'organo di revisione anno 2021 è contenuta la tabella sotto riportata contenente, oltre i procedimenti di cui sopra, i seguenti:

1	Citazione per risarcimento danni	2015	40.009,52	Nessuna percentuale	Nessuno accantonamento
3	Citazione risarcimento danni	2013	12.554,68	Nessuna percentuale	Nessuno accantonamento
8	Appello sentenza a sfavore Comune	2015	Nessun importo	10%	Nessuno accantonamento
9	Riassunzione causa avverso cartella di pagamento da parte del contribuente	2015	Nessun importo	10%	Nessuno accantonamento
12	Appello sentenza a favore del comune (revoca decreto ingiuntivo Fideiussioni comuni a favore ATO rifiuti)	2017	199.677,18	25%	Nessun accantonamento
15	Appello sentenza favorevole al comune (revoca decreto ingiuntivo)	Nessuna data	19.884,32	10%	Nessun accantonamento
per spese legali)					

E ancora, l'organo di revisione riferisce che *"Sempre nella PEC del 23/02/2023 [...] si è preso atto, che la curatela fallimentare della società Ennauno SPA tramite propri avvocati incaricati, ha notificato numero 02 atti di citazione [rispettivamente, l'1.8.2022 e l'11.1.2023] in cui ha richiesto al tribunale la condanna dell'Ente al pagamento 1.987.481,57 [euro] quale saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, ed euro 714.399,24, a titolo di tariffa inesigibile per la quota parte di competenza del Comune calcolata in base alla % di partecipazione al Capitale sociale della società fallita. A fronte di tali atti, ancorché emessi e notificati successivamente all'anno a cui si riferisce il rendiconto su cui l'organo di revisione sta redigendo la relazione di propria competenza, ma i cui periodi oggetto dei presenti atti riguardano anni antecedenti al 2021, è stata chiesta una dettagliata relazione e quantificazione del debito e della probabile soccombenza dell'Ente nel caso in cui si apra un giudizio innanzi al Tribunale di Enna".* L'Ente, per il tramite del suo legale, riferisce l'organo di revisione, ha trasmesso una relazione con la quale rappresenta che *"è ragionevole prevedere il rigetto della domanda, se non in toto, in grossissima parte [...]"* potendosi pertanto prevedere un esito favorevole del giudizio in ordine al quale il legale ritiene e valuta il rischio di soccombenza dell'Ente basso e comunque anche al di sotto del 10% in termini previsionali.

Al riguardo, la Sezione, con nota prot. n. 2760 del 22 marzo 2024, ha richiesto all'Ente di fornire un elenco idoneo a rappresentare una ricognizione analitica del contenzioso pendente al 31.12.2021 e del relativo rischio in percentuale, precisando, tra l'altro, il *petitum*, la valutazione di soccombenza e l'eventuale chiusura del giudizio successivamente al 31.12.2021 con relativo esito.

L'organo di revisione, con nota prot. n. 3917 del 12 maggio 2024, ha riscontrato riferendo che l'Ente non ha fornito nessuna documentazione, come già rappresentato più volte².

Anche dalla relazione dell'organo di revisione dell'anno 2022 si riscontra l'impossibilità di stima dell'accantonamento operato dall'Ente per mancanza di relazione di accompagnamento al contenzioso in essere (criticità rilevate dalla Sezione anche nei precedenti cicli di controllo). La richiesta formulata dalla Sezione (prot. n. 6460 del 26.8.2024) di chiarimenti circa la ricognizione analitica dei contenziosi pendenti al 31 dicembre 2022 non è stata, altresì, seguita da riscontro da parte dell'Ente, il quale non ha fornito nessuna documentazione.

Risulta, altresì, omessa la relazione semestrale di aggiornamento disposta dalla Sezione con la citata deliberazione n. 163/2023/PRSP.

Il Magistrato istruttore aveva, pertanto, rappresentato di non potere verificare la congruità dell'accantonamento operato dall'Ente e che, ad ogni modo, da quanto risulta dai dati ricavati dalle relazioni dell'Organo di revisione, l'accantonamento al Fondo contenzioso al 31.12.2022 pari a euro 392.652,73 risultava sottostimato, come già accertato nei precedenti cicli di controllo.

L'Ente, in sede di contraddittorio istruttorio, allega il registro del contenzioso, dal quale emerge un valore del contenzioso 2021 di € 1.073.084, un importo da accantonare di € 574.498,23 e un importo effettivamente accantonato di € 339.489,23, con una sottostima riconosciuta dall'ente stesso di € 235.009,00.

Riguardo al 2022, dal prospetto dei contenziosi al 31.12.2022 prodotto dall'Ente risulta che, a fronte di un valore contenzioso di complessivi euro 3.785.718,53 e un importo da accantonare pari a euro 472.534,55, l'importo effettivamente accantonato è pari a euro 230.8371,21, con una sottostima riconosciuta dall'Ente stesso di € 242.163,34.

Il Collegio rileva, inoltre, che dal rendiconto al 31.12.2022 risulta un Fondo Contenzioso pari a euro 392.652,73, nonché una valutazione per tutti i contenziosi "bassa".

² L'organo di revisione ha trasmesso alla Sezione i plurimi solleciti inviati all'Ente per rispondere ai punti mancanti senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta: 1° sollecito (prot. Sezione n. 5007 del 2.7.2024), 2° sollecito (prot. Sezione n. 5008 del 2.7.204) e 3° sollecito (prot. Sezione n. 5009 del 2.7.2024).

Sul giudizio contro la società Ennauno SPA, (petitum 1.987.481,57), l'Ente (nota resp. Ufficio legale prot. 1526 del 7.2.2024) richiama la relazione del legale incaricato, in base al quale *"è ragionevole prevedere il rigetto della domanda, se non in toto, in grossissima parte, per le ragioni esplicitate in comparsa..."*.

d) Fondo indennità fine mandato.

Nel risultato di amministrazione 2022 l'Ente ha accantonato un fondo indennità di fine mandato di euro 22.520,26, la cui movimentazione è di seguito riportata:

Tabella n. 4 Fondo indennità fine mandato

	2021	2022
Somme accantonate all' 01/01	15.930,82	18.678,26
Somme previste nel bilancio a cui il rendiconto si riferisce	2.650,00	2.650,00
Utilizzi	-	-
Variazione +/- in sede di rendiconto	97,44	1.192,00
Fondo al 31/12	18.678,26	22.520,26

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti dalla BDAP

e) Fondo per il salario accessorio.

L'organo di revisione ha certificato la costituzione del Fondo per il salario accessorio – con la decurtazione di parte stabile per euro 1.007,82³ - da destinare al personale dipendente non dirigente per **l'anno 2021**, nel rispetto dei vincoli di bilancio e nel limite dell'importo complessivo ex art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017⁴ pari a euro 177.783,60 (Relazione O.R. 2021 pag. 32).

³ L'organo di revisione non ha certificato il FRD 2022 perché, a seguito di verifiche, ha rilevato che l'Ente non ha proceduto ad effettuare la rettifica richiesta. Dalla Relazione dell'O.R. 2022 si rileva che, dopo la rettifica da parte dall'Ente, nel 2023 il collegio sindacale ha certificato la costituzione del fondo 2022.

⁴ Il comma 2 dell'art.23 d.lgs. n. 75/2017 così dispone: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

L'Ente, però, pur non avendo sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31 dicembre 2021, ha vincolato la corrispondente somma nel risultato di amministrazione (relazione O.R. 2021 pag. 32) per un importo pari a euro 133.505,68 (*Fonte: BDAP allegato b Fondo pluriennale vincolato*).

Sul punto il Magistrato istruttore ha rilevato che la mancata sottoscrizione dell'accordo non fa sorgere il presupposto dell'impegno di spesa (in quanto non nasce l'obbligazione giuridica) e quindi l'Ente non avrebbe potuto vincolare le somme nel Fondo pluriennale vincolato. Avrebbe dovuto, invece, accantonare le somme del fondo salario accessorio tra gli altri accantonamenti di parte vincolata nel risultato di amministrazione 2021.

L'Ente in memoria concorda.

Dalla relazione dell'organo di revisione **2022** risulta che lo stesso ha certificato la costituzione del Fondo per il salario accessorio 2022 e dal relativo questionario risulta che l'Ente ha sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31 dicembre 2022. Nel risultato di amministrazione 2022, alla voce "Fondo pluriennale vincolato per spese correnti", risulta un accantonamento pari a euro 118.115,03 a titolo di "Salario accessorio e premiante". Consultando la BDAP (allegato b - Fondo pluriennale vincolato) si evince che l'importo del fondo al 31 dicembre 2022 non è altro che il fondo al 01 gennaio 2022 (euro 133.505,68 al 31 dicembre 2021) ridotto da economie di impegno per euro 15.390,68, per un totale, quindi, di euro 118.115,00. Nessuna spesa è stata impegnata nel 2022, nonostante la sottoscrizione dell'accordo entro il 31 dicembre 2022.

L'Ente in memoria rappresenta che: << a differenza di quanto indicato dal Collegio dei Revisori nel relativo questionario, la contrattazione decentrata 2022 non si è chiusa nell'anno in esame ma nel 2023. Ciò è desumibile dal fatto che la determina di costituzione del fondo salario 2022 è stata assunta in data 12.12.2022 ed è stata successivamente modificata con determina n. 29 del 27.03.2023. L'Ente ha correttamente vincolato le risorse di € 139.295,30 nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2022>>.

Il Collegio accoglie la controdeduzione dell'Ente sul 2022, in quanto la sottoscrizione non è avvenuta entro l'anno e il Comune ha correttamente vincolato le risorse di € 139.295,30 nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2022.

f) Fondo perdite partecipate.

In relazione al Fondo perdite società partecipate, viene accantonato l'importo di euro 714,87, che viene riportato di anno in anno senza alcuna variazione.

Giova rammentare che, già con la deliberazione n. 136/2022/PRSP, relativa al rendiconto 2019, questa Sezione si era espressa rilevando la criticità di tale accantonamento a seguito della memoria presentata dall'Ente, il quale rappresentava che *"il dato riportato [euro 714,87] riguardava la perdita di esercizio della società Tecnologia e Ambiente Srl controllata dalla SRR Ato 6 Enna Soc. Coop. Tale perdita deve essere eliminata dall'accantonamento al rendiconto in quanto la società controllata risulta in utili di esercizio senza alcun obbligo di eventuali ripiani da parte del Comune"* (pag. 11 deliberazione 136/2022/PRSP).

Nel rendiconto 2020 risulta, tuttavia, persistere tale accantonamento, così come nel 2021 e 2022.

Sul punto, l'organo di revisione, con nota prot. n. 3917 del 12 maggio 2024, ha dichiarato che *"non è nelle condizioni di poter fornire alcuna spiegazione, tale accantonamento continua ad essere presente anche nel rendiconto 2022 malgrado sia stato più volte sollecitata una attenta verifica dell'esistenza o meno di perdite societarie"*.

Premesso che l'art. 21 del d.lgs. n.175/2016 (TUSP) al comma 1 così recita *"1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. [...]"* la Sezione, con nota istruttoria prot. 2760 del 22 marzo 2024, ha richiesto *"di fornire, [...], un prospetto di tutte le società partecipate dall'Ente, contenente i dati sulla situazione economico-patrimoniale delle proprie società partecipate, precisando l'ultimo bilancio approvato da quest'ultime, il risultato di esercizio dell'ultimo triennio (2019/2020/2021) asseverato dall'organo di revisione"*.

Quest'ultimo ha riscontrato con nota prot. n. 3917 del 12 maggio 2024, rappresentando che il risultato triennale della Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti A.T.O. 6 – Enna, risulta pari a zero per ciascuno degli anni 2019/2020/2021 e che *"l'ATO idrico 5 Enna è stato posto in liquidazione e dal primo settembre [2020] l'ATI Enna è subentrata a titolo universale all'ATO 5 Enna ai sensi della L.R. 19/2015 [...]"*.

Orbene, il Magistrato istruttore aveva rilevato che i soggetti partecipati che presentano risultati di esercizio negativi sono ATO Idrico n. 5 Enna con una perdita nel 2019 di euro 80.408,43 (in realtà € 74.931,84, come di seguito precisato) e ATI ENNA (subentrato ad ATO Idrico n. 5 Enna dal 01 settembre 2020) con una perdita nel 2020 di euro 657.715,20.

Nessuna somma, tuttavia, risulta accantonata nell'anno 2020 nell'apposito Fondo perdite società partecipate (ad eccezione della somma precedentemente indicata pari a euro 714,87), nonostante nell'anno 2019 l'ATO Idrico n. 5 avesse generato una perdita di esercizio pari a euro 80.408,43 (in realtà € 74.931,84, come di seguito precisato), a seguito della quale l'ente avrebbe dovuto accantonare un importo in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Nel 2021, invece, la somma che l'Ente avrebbe dovuto accantonare al predetto fondo si può quantificare in euro 27.426,72 (ovvero il 4,17% di euro 657.715,20), che, sommata all'accantonamento dell'anno 2020 (€ 1.28,78 ovvero il 2,15% di € 80.408,43), determina per il Magistrato istruttore un importo complessivo del Fondo perdite società partecipate pari a euro 29.155,50.

Nel risultato di amministrazione 2022, tuttavia, il suddetto fondo risulta iscritto per euro 714,87, generando, pertanto, per il Magistrato istruttore un sotto accantonamento del Fondo perdite partecipate pari a euro 28.440,63.

Con nota istruttoria prot. n. 6460 del 26 agosto 2024, la Sezione ha reiterato la richiesta di fornire un prospetto sulla situazione economica-patrimoniale delle società partecipate dall'Ente, questa volta per il triennio 2020/2021/2022, ma l'Ente non ha fornito nessuna documentazione.

In memoria l'Ente dichiara che <<... la perdita di esercizio 2019 di € 74.931,84 e quella del 2020 di € 657.715,20 sono iscritte nei bilanci del CONSORZIO ATO IDRICO 5 ENNA, e non dell'Assemblea Territoriale Enna (ATI Enna) (...). In ogni caso, sono perdite ripianate con riserve disponibili del patrimonio netto, tantoché nessuna richiesta di ripiano è pervenuta all'Ente. Invece, la perdita di esercizio 2019 di € 80.408,43, indicata nella medesima tabella come di pertinenza del CONSORZIO ATO IDRICO 5 ENNA, deriva dalla delibera consortile n. 3/2020 di approvazione del Bilancio 2019 (...), poi revocata e sostituita con delibera n. 7/2020 (...), che ha evidenziato la perdita di € 74.931,84, innanzi richiamata>>.

Il Collegio prende atto che il risultato di esercizio 2019 del Consorzio ATO 5 è pari a euro 74.931,84, sulla scorta della revoca della delibera consortile n. 3/2020 di approvazione del bilancio 2019 da parte della delibera n. 7/2020 (non nota al Magistrato istruttore).

Relativamente all'ATO Idrico 5 Enna, si rileva che tale soggetto giuridico è stato posto in liquidazione e dal 1.9.2020 l'ATI Enna è subentrata a titolo universale all'ATO 5 Enna ai sensi della L.R. n. 19/2015.

Si precisa che i dati inseriti nella tabella citata sono stati desunti dallo Stato patrimoniale passivo 2020 dell'Assemblea Territoriale Idrica Enna (Determina D.G. n. 46 del 13.12.2021 pag. 62 allegata al verbale assemblea n. 13 del 21/12/2021) e dal conto economico 2021 dell'Assemblea Territoriale Idrica Enna allegato al verbale di assemblea n. 28 del 28/11/2022).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'importo complessivo del Fondo perdite società partecipate 2021 dovrebbe essere pari a euro 29.037,75 (euro 1.611,03 ovvero il 2,15% di euro 74.931,84, perdita di esercizio 2019 di ATO Idrica 5 ed euro 27.426,72 ovvero il 4,17% di euro 657.715,20, perdita di esercizio 2020 di ATI Enna dopo il subentro a titolo universale in ATO 5), con una sottostima del Fondo di euro 28.322,88.

Tabella n. 5 Organismi partecipati

N.	DENOMINAZIONE ENTE/SOCIETA' PARTECIPATI	QUOTA %	ATTIVITA' SVOLTA	ULTIMO BILANCIO APPROVATO	NOTE
1	Assemblea Territoriale Idrica Enna (ATI ENNA)	4,17	Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato	2023	Risultato di esercizio 2019: -74.931,84 Risultato di esercizio 2020: -657.715,20 Risultato di esercizio 2021: 930,49 Risultato di esercizio 2022: 28.163,04
2	Sicilia Ambiente S.p.a. in liquidazione	0,20	Gestione servizio igiene ambientale	-	in fallimento
3	SRR Soc. Cons. per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO 6 Enna provincia	4,54	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	2023	Risultato di esercizio 2019: 0,00 Risultato di esercizio 2020: 0,00 Risultato di esercizio 2021: 0,00
4	ENNAEUNO S.p.a. in liquidazione	3,90	Gestione servizio igiene ambientale	-	in fallimento
5	Consorzio ATO Idrico n. 5 ENNA (*)	2,15	Gestione servizio idrico	-	Risultato di esercizio 2019: -74.931,84

(*) ATO Idrico 5 Enna è stato posto in liquidazione e dal 1.9.2020 ATI Enna è subentrata a titolo universale all'ATO 5 Enna ai sensi della L.R. 19/2015.

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti dall'organo di revisione e dal bilancio della ATI ENNA

g) Fondo garanzia debiti commerciali.

L'organo di revisione ha verificato la presenza delle condizioni previste dall'art. 1, commi 859 e ss. della legge n. 145/2018⁵, ai sensi del quale l'Ente è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

⁵ A norma dell'art. 1, commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nella formulazione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. a e b, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29

Si evidenzia l'accantonamento nel risultato di amministrazione 2021 di una somma complessiva di euro 37.761,85 (secondo il questionario 2021 – Sezione II – Gestione finanziaria – Punto 6.5.1. pari al 10% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso), dovuta sia alla mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo, sia al mancato rispetto dei tempi di pagamento (ritardi superiori a sessanta giorni).

Anche per il 2022 l'organo di revisione ha verificato la presenza delle condizioni previste dall'art. 1 comma 859 e ss. della legge sopra citata, rilevando un accantonamento al FGDC pari a euro 58.107,60, che, secondo il questionario 2022 – Sezione II – Gestione finanziaria – Punto 32 è pari al 10% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso), dovuta sia alla mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo, sia al mancato rispetto dei tempi di pagamento (ritardi superiori a sessanta giorni).

Con nota istruttoria prot. n. 6460 del 26 agosto 2024, la Sezione ha chiesto di compilare, per gli anni 2021 e 2022, una tabella con l'indicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l'ammontare complessivo di quelli effettuati posteriormente alla scadenza e, nell'eventualità del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1 sopra citato, trasmettere la deliberazione dell'organo esecutivo e i prospetti di calcolo delle somme iscritte a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del bilancio.

L'organo di revisione, con nota prot. n. 7995 del 12 ottobre 2024, ha riscontrato riferendo che l'Ente non ha fornito nessuna documentazione.

Relativamente all'anno 2021, è stata trasmessa la delibera relativa allo stanziamento anno 2022 e 2023. Riguardo a quest'ultimo anno, nella delibera è menzionata una variazione al bilancio previsionale 2021/2023, in quanto sono state rilevate economie di spesa ,che confluiranno nel 2023 nell'allegato a/1 del risultato di amministrazione quota accantonata.

Si rimanda, quindi, alla verifica in sede di rendiconto 2023.

dicembre 2021, n. 233), "a decorrere dall'anno 2021, con deliberazione dell'organo esecutivo, da adottare entro il 28 febbraio, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, deve essere iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

h) Fondo pluriennale vincolato.

L'Organo di revisione ha verificato la corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato, accantonato nel risultato di amministrazione 2022 come di seguito distinto:

Tabella n. 6 Fondo pluriennale vincolato

	ANNO 2021	ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato corrente	170.630,24	137.615,27
Fondo pluriennale vincolato c/capitale	623.996,87	1.951.720,29
TOTALE FPV	794.627,11	2.089.335,56

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili contenuti in BDAP

Tabella n. 6a Fondo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	794.627,11
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	- 129.459,61
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	- 15.390,68
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	649.776,82
Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	1.439.558,74
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	2.089.335,56

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili contenuti in BDAP - All.b) Fondo pluriennale vincolato_Anno 2022

Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2022 è stato alimentato per euro 118.115,03 relativo al Salario accessorio e premiante ed euro 19.500,27 relativo ad altri incarichi legali (Tot. Euro 137.615,27).

Con nota istruttoria prot. 2760 del 22 marzo 2024, la Sezione ha richiesto "di trasmettere le attestazioni dei responsabili di servizio circa l'esigibilità delle obbligazioni passive rilevate al Titolo II della spesa, pari a euro 1.351.543,47 ", a fronte di un FPV c/capitale pari a euro 623.996,87 e con nota prot. n. 6460 del 26 agosto 2024 di trasmettere le medesime attestazioni relative all'anno 2022 (obbligazioni passive rilevate al Titolo II della spesa euro 265.022,76 a fronte di un FPV c/capitale di euro 1.951.720,29)⁶.

⁶ Cfr. All. e) Spese per macroaggregati: riepilogo - impegni (macroaggregato 202)_BDAP 2021 e 2022.

L'Organo di revisione, con nota prot. n. 3917 del 12 maggio 2024 e nota prot. n. 7995 del 12 ottobre 2024 ha riferito che, in entrambi i casi, l'Ente non ha fornito nessuna documentazione.

In sede di contraddittorio pre adunanza l'Ente trasmette << i prospetti relativi alle variazioni di esigibilità inserite nel riaccertamento 2022, con consistenza complessiva del FPV per € 2.089.335,56>>.

Si rileva che la Sezione aveva richiesto la trasmissione delle "attestazioni dei responsabili di servizio circa l'esigibilità delle obbligazioni passive rilevate al Titolo II della spesa" relative agli anni 2021 e 2022, ma l'Ente non ha trasmesso quanto richiesto.

i) Disavanzo di amministrazione.

In merito al disavanzo di fine esercizio 2022 di euro 2.749.691,31, esso risulta peggiorativo di euro 754.004,18 rispetto a quello riportato nell'esercizio precedente, pari ad euro 1.995.687,13.

Da quanto emerge dalla relazione dell'O.R. (2021, pag. 11) e dal questionario 2021 (pag. 20), l'Ente non ha provveduto al recupero integrale delle quote di disavanzo per l'anno 2021; residuano, infatti, euro 91.135,13 di disavanzo derivante da adeguamento del FCDE rinviato all'esercizio 2023 e non al 2022 (euro 104.134,20 + euro 91.153,13 = euro 195.268,46).

Nel 2022 dalla relazione dell'O.R. (2022, pag. 6) e dal questionario 2022 (pag. 19), invece, emerge che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2022, ha provveduto al recupero di tutte le quote di disavanzo (euro 175.117), circostanza non veritiera in quanto il disavanzo di amministrazione 2022 risulta peggiorato rispetto all'anno precedente di euro 754.004,18.

Ripercorrendo il disavanzo in continuità della ricostruzione che si riscontra nella delibera n. 163/2023/PRSP, si rappresenta l'elaborazione di questo Magistrato per gli esercizi 2021 e 2022.

Il disavanzo 2021/2022 viene così rappresentato:

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2021				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2020 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2021 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui (25 ANNI)	456.698,70	395.778,00	60.920,70	60.920,70	- 0,00
Disavanzo della gestione 2018 (NO RATEIZZATO)	59.431,83	36.370,66	23.061,17	59.431,83	36.370,66
Disavanzo da FCDE (15 ANNI)	1.563.538,47	1.563.538,47	0,00	104.235,90	104.235,90
TOTALE	2.079.669,00	1.995.687,13	83.981,87	224.588,43	140.606,56

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui (25 ANNI)	395.778,00	395.778,00	0,00	23.336,82	23.336,82
Disavanzo della gestione 2018 (NO RATEIZZATO)	36.370,66	36.370,66	0,00	36.370,66	36.370,66
Disavanzo da FCDE (15 ANNI)	1.563.538,47	1.563.538,47	0,00	208.471,80	208.471,80
Disavanzo della gestione 2022		754.004,18			
TOTALE	1.995.687,13	2.749.691,31	-	268.179,28	268.179,28

Fonte: elaborazione Corte dei conti con i dati di rendiconto BDAP

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia che per l'anno 2021, mentre l'Ente rileva un mancato ripiano del disavanzo per euro 91.135,13, il Magistrato istruttore rileva un ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2021 pari a euro 140.606,56.

Per l'anno 2022, invece, l'Ente dichiara che ha provveduto al recupero di tutte le quote di disavanzo da ripianare nel 2022 (euro 175.117), mentre dalla ricostruzione del Magistrato istruttore risultano quote non ripianate per euro 268.179,28 peraltro confermate dal peggioramento del disavanzo di amministrazione registrato nel 2022.

Sul punto il Magistrato istruttore ha chiesto di compilare per l'anno 2022 una tabella relativa all'analisi del disavanzo, dettagliando la tipologia dello stesso e la sua movimentazione ma l'Ente non ha fornito nessuna documentazione a supporto.

L'ente dichiara in memoria: <<essendo l'esercizio 2022 già decorso all'atto dell'approvazione della deliberazione di approvazione del Rendiconto 2021 e relativo ripiano del disavanzo, avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 12.04.2023, il primo Bilancio di Previsione utile su cui imputare il disavanzo da ripianare è il 2023 e non il 2022: si contesta, sul punto, quanto asserito dai Revisori in sede di questionario. Il disavanzo non recuperato ammonta ad € 91.135,35 ed è rinveniente dal disavanzo più recente, ossia quello derivante dall'adeguamento FCDE ordinario. Come da p.c.a. 4/2 punto 9.2.26, si è provveduto ad imputarlo interamente sul bilancio corrente (2023, come innanzi

evidenziato). Si allegano i prospetti elaborati dall'Ente (cfr. All.ti 1314 e 13B per il 2021 ed All.ti UA e UB per il 2022)>>.

Sul punto si rappresenta che il rilievo riguardo “al recupero di tutte le quote di disavanzo da ripianare nel 2022” è stato superato, perché l’Ente ha dichiarato che nel 2022 vi è un disavanzo da ripianare pari a euro 175.117, diversamente da quanto dichiarato dai revisori, che sostenevano che nel corso dell’esercizio 2022 l’Ente aveva provveduto al recupero di tutte le quote di disavanzo (euro 175.117).

Per quanto riguarda il recupero delle quote di disavanzo per l’anno 2021 (residuo per l’Ente pari a euro 91.135,13) rinviato all’esercizio 2023 e non al 2022, l’Ente ha riscontrato che, “essendo l’esercizio 2022 già decorso all’atto dell’approvazione della deliberazione di approvazione del rendiconto 2021 [aprile 2023] e relativo ripiano del disavanzo, avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 12.04.2023 [...] si è provveduto ad imputarlo interamente sul bilancio corrente (2023)”.

Il Collegio conferma quanto evidenziato in sede istruttoria, ossia, che il disavanzo da recuperare nel 2021 è pari a euro 140.606,56 (e non euro 91.135,13 come sostiene l’Ente) e pari a euro 268.179,28 nel 2022 (e non euro 175.117 come sostenuto dall’Ente).

3. Effetti sulla gestione finanziaria 2021 e 2022 connessi all'emergenza sanitaria.

Con riferimento ai fondi statali ricevuti ai sensi dell’art. 106 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali del D.L. n. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e dell’art. 39 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti locali del D.L. n. 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), per l’anno 2021 sono state attribuite a favore dell’Ente risorse pari a complessivi euro 21.792,69, che, sommate alle somme attribuite nel 2020 pari a euro 282.153,51, raggiungono l’importo complessivo di euro 303.946,20⁷.

⁷ Vedi sito istituzionale Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza Locale – Banche dati enti locali - Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge - Fondo per esercizio funzioni fondamentali.

Per quanto riguarda l'utilizzo del c.d. "Fondone"⁸ nel **2021**, risulta l'utilizzo parziale dell'importo ricevuto (euro 21.792,69) corrispondente ad euro 8.046,00, con la formazione di risorse vincolate nel risultato di amministrazioni 2021 pari a euro 13.746,69.

Al riguardo, la Sezione, con nota prot. n. 2760 del 22 marzo 2024, ha richiesto all'Ente di inviare un prospetto con la rappresentazione degli importi ricevuti a titolo di trasferimenti statali nel corso 2021 indicando la destinazione di tali risorse e, in particolare, di precisare quali siano gli impegni alle stesse collegati e se le risorse non impegnate siano confluite nell'avanzo vincolato di gestione.

L'organo di revisione, con nota prot. n. 3917 del 12 maggio 2024, ha riferito che l'Ente non ha fornito nessuna documentazione a supporto.

Nel **2022**, invece, sono presenti altri trasferimenti per l'emergenza Covid-19 (no fondone) pari a euro 152.816,00 (vedi allegato a2 -elenco risorse vincolate BDAP 2022) di cui impegnate nel 2022 euro 72.672,46, con la formazione di risorse vincolate nel risultato di amministrazioni 2022 pari a euro 80.143,54.

Quanto registrato dall'Ente non trova riscontro con quanto indicato nell'allegato al decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024 (G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2024) concernente la *"verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19"*, che riporta somme non utilizzate del c.d. Fondone al 31 dicembre 2021 pari ad euro 0,00, mentre l'Ente ha accantonato nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021 euro 13.746,69.

La Sezione in sede istruttoria ha chiesto, altresì, di fornire chiarimenti riguardo al ricevimento di Fondi Covid-19 nel 2022 come ristori di spesa e entrata e se le risorse non impegnate siano confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione.

L'Organo di revisione riferisce che l'Ente non ha fornito nessuna documentazione a supporto.

Nella memoria l'Ente concorda con il rilievo del Magistrato istruttore, evidenziando che <<Occorre svincolare euro 13.746,69 rinvenienti da Rendiconto 2021 ed € 80.143,54 da Rendiconto 2022>>.

⁸ Vedi art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020.

4. Cassa.

Il fondo cassa al 31 dicembre 2022, come per l'esercizio precedente, è uguale a zero (circostanza a dir poco anomala) in presenza di un aumento sia dei residui attivi che di quelli passivi.

Nel corso del **2021** l'Ente ha usufruito di anticipazioni di tesoreria e l'ammontare non restituito al fine anno è di euro 729.506,18 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo V - Conto del bilancio – Gestione spese.

Nel **2022**, invece, il comune ha usufruito di anticipazioni di tesoreria il cui ammontare non restituito a fine anno è pari a euro 423.624,65, corrispondente all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo V - Conto del bilancio – Gestione spese.

Tabella n. 7 Fondo cassa

	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12.	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	613.769,99	886.985,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	4.765.712,00	4.064.401,00
Anticipazioni non restituite al 31.12	729.506,18	423.624,65
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	32.993,78	24.430,97

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili riportati su SIOPE 2021 e 2022

Si segnala, altresì, l'utilizzo di somme vincolate che non risultano reintegrate a fine esercizio (relazione O.R. 2021 pag. 4).

Con note istruttorie prot. n. 2760 del 22 marzo 2024 e n. 6460 del 26 agosto 2024 la Sezione ha richiesto di fornire il quadro riassuntivo del conto del Tesoriere, rispettivamente, dell'esercizio 2021 e 2022. L'Organo di revisione, in entrambi i casi, riferisce che l'Ente non ha fornito la documentazione richiesta.

Sul punto il Collegio conferma la fondatezza dei rilievi sollevati già nelle precedenti deliberazioni (cfr. Deliberazione n. 136/2022/PRSP e n. 163/2023/PRSP), in merito all'ampio utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che rimane regolarmente inestinta a fine di ciascun esercizio, diventando una costante forma di finanziamento e quindi non utilizzata soltanto per fronteggiare temporanee esigenze di cassa. Al riguardo, le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato che “[...] *tale grave irregolarità contabile, reiterata per più esercizi*

finanziari [...] rileva il profilarsi della violazione dell'art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente [...]”⁹.

L'Ente in memoria conferma le quote vincolate e utilizzate per le spese correnti e non reintegrate per gli anni 2021 e 2022.

5. Equilibri e gestione di competenza.

Dal prospetto di verifica degli equilibri rilevabile sul sistema BDAP, per il **2021** risultano raggiunti i tre equilibri di bilancio (W1), (W2) e (W3), mentre per il **2022** soltanto uno dei tre risultati è non negativo (W1 pari a euro 848.870,97); gli altri due sono negativi (W2 pari a - euro 167.502,38 e W3 pari a - euro 725.234,60), come si evince dal prospetto sotto riportato:

Tabella n. 8 Equilibri di bilancio

	2021	2022
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	855.953,13	576.722,70
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio n	199.362,13	343.869,38
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	13.746,69	446.569,09
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	642.844,31	-213.715,77
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	181.451,91	557.732,22
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	461.392,40	-771.447,99
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	85.382,89	272.148,27
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio n	0,00	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	107.586,25	225.934,88
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	-22.203,36	46.213,39
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto	0,00	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	-22.203,36	46.213,39
Saldo partite finanziarie	0,00	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	941.336,02	848.870,97
Risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio n	199.362,13	343.869,38
Risorse vincolate nel bilancio	121.332,94	672.503,97
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	620.640,95	-167.502,38
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	181.451,91	557.732,22
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	439.189,04	-725.234,60

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti dalla BDAP

⁹ Cfr. SS.RR. in sede giurisdizionale n. 8/2018).

L'Ente, pertanto, ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio (W1) non negativo, sia nel 2021 che nel 2022, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della l. n. 145/2018¹⁰.

Al riguardo, il Collegio richiama quanto chiarito dalla Commissione Arconet nella seduta dell' 11 dicembre 2019 in merito ad un quesito presentato da diversi comuni, riguardante il rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 legge n. 145/2018, nello specifico, *"fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*¹¹.

Il Magistrato istruttore rilevava, pertanto, un grave squilibrio economico-finanziario complessivo.

¹⁰ In particolare, il comma 821 dell'art. 1 della l. 145/2018 così recita *"Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

¹¹ Si riporta il testo del quesito discusso nella seduta dell'11 dicembre 2019 dalla Commissione Arconet: *"La Commissione riprende l'esame del quesito, presentato da diversi comuni, riguardante il rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018, per il quale gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un "risultato di competenza dell'esercizio non negativo", alla luce del decreto del ministero dell'economia e finanze del 1.08.2019, che ha modificato il prospetto degli equilibri allegato 10 del D.Lgs 118/2011. In particolare, gli enti chiedono quale dei seguenti saldi considerati nel rendiconto della gestione deve essere considerato ai fini dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018: • W1 RISULTATO DI COMPETENZA • W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO • W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO. I rappresentanti ANCI osservano che l'Equilibrio complessivo comprende anche operazioni non rientranti in bilancio che incidono direttamente sul risultato di amministrazione e che dipendono da fatti non dominabili dall'ente. Ritengono inoltre necessario, per chiarezza, indicare agli enti un solo saldo da rispettare. Il rappresentante UPI ritiene che l'Equilibrio di bilancio, tra i tre saldi individuati dal prospetto degli equilibri di bilancio, è quello più rappresentativo dell'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. I rappresentanti delle Regioni concordano con le osservazioni di ANCI e UPI, segnalando tuttavia l'importanza dell'Equilibrio complessivo per determinare gli effetti complessivi della gestione sul risultato di amministrazione e per rappresentare contabilmente il raccordo tra il risultato di competenza e il risultato di amministrazione. Anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno e dei dottori commercialisti concordano con i rappresentanti della Commissione che si sono già espressi. Pertanto la Commissione condivide la seguente risposta al quesito: "In merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto"."*

In memoria l'Ente concorda con le valutazioni del Magistrato istruttore e <<manifesta la volontà di questa Amministrazione di operare tutto il possibile per la corretta gestione ed il risanamento finanziario dell'Ente>>.

6. Tempestività dei pagamenti.

L'Ente, per l'anno 2021, non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e non ha ottemperato all'obbligo scaturente dall'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, in quanto non ha allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002. Il Comune non ha, altresì, ottemperato all'obbligo previsto dall'articolo 33 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto non ha allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Dalla relazione dell'organo di revisione 2021 (pag. 5) emerge che lo stesso ha acquisito l'attestazione da parte della responsabile del servizio finanziario, da cui si evince che l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2021 (calcolo PCC) è pari a 118 giorni e che l'importo annuale dei pagamenti effettuati successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2021 è pari a euro 929.181,65. Confrontando la deliberazione n. 163/2023/PRSP di questa Sezione risulta che l'ITP nel 2020 era pari a 274 gg.

Anche dalla relazione dell'Organo di revisione **2022** si evince che l'Ente non ha ottemperato ai suesposti adempimenti e che il responsabile finanziario ha rilasciato un'attestazione che indica che l'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è pari a 88,11 gg., mentre l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari a euro 851.443,49. Sembrerebbe che l'indicatore della tempestività dei pagamenti rilevi un *trend* migliorativo (anno 2020 gg 274, anno 2021 gg 118 e anno 2022 gg 88).

Alla luce di tali premesse, il Collegio rileva l'inadempimento dell'Ente riguardo agli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi ai pagamenti, agli indicatori di tempestività di pagamento e all'ammontare complessivo dei debiti.

In memoria l'Ente concorda con quanto evidenziato dal Magistrato istruttore.

6. Capacità di riscossione.

In relazione all'**attività di recupero dell'evasione tributaria**, si osserva l'assenza di accertamenti nel corso del 2021 (questionario 2021, Sezione II – Dati contabili: Entrate – Punto 2.1), mentre nel 2022 sono presenti accertamenti relativi al recupero evasione IMU/TASI con una percentuale di riscossione pari al 12,75% (questionario 2022, Sezione II – Dati contabili: Entrate – Punto 54) come da prospetto di seguito riportato:

Tabella n. 9- Recupero evasione tributaria

	2021			2022		
	Accertamenti	Riscossioni	% A/R	Accertamenti	Riscossioni	% A/R
Recupero evasione IMU	-	-	-	801.425,00	102.189,00	12,75
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	-	-	-	-	-	-
Recupero evasione COSAP/TOSAP	-	-	-	-	-	-
Recupero evasione altri tributi	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	801.425,00	102.189,00	12,75

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili contenuti nel questionario 2021/2022

Si rileva, pertanto, la difficoltà e/o negligenza da parte dell'Ente nel contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria e che tale criticità comporta il consistente e progressivo incremento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente sottrazione di risorse al perseguimento delle finalità istituzionali.

Con le note istruttorie prot. n. 2760 del 22 marzo 2024 e n. 6460 del 26 agosto 2024, la Sezione ha richiesto di motivare la mancanza di accertamenti nel corso del 2021 e del 2022, ma, per entrambi i casi, l'organo di revisione ha riferito che l'Ente non ha fornito nessuna risposta alla richiesta.

In memoria il Comune rappresenta che <<l'Ente è gravato dalla cronica carenza di personale e dei numerosi collocamenti in quiescenza avvenuti negli ultimi anni, in uno alla già menzionata assenza di un Responsabile del Servizio Finanziario titolare e stabile. Si auspica una collaborazione da parte delle Autorità e degli Enti per aiutare questo Comune al reperimento del personale necessario ai fini della predisposizione degli atti obbligatori. Evidenziandosi che la mancanza di professionalità interne ha determinato la mancata approvazione degli strumenti finanziari e l'assenza di questi non consente di utilizzare i previsti strumenti di reperimento del personale, come le procedure concorsuali>>.

Con riferimento alle **entrate proprie** (Titolo I e III), si evidenzia un netto peggioramento rispetto all'esercizio precedente: nel 2022 su un accertamento al Titolo I di euro 3.136.953,86 la riscossione di euro 1.467.241,43 determina la percentuale del 46,77% con conseguente

formazione di residui per euro 1.669.712,43 mentre nel 2021 la percentuale di riscossione era pari al 60,09%.

Si riscontra analoga situazione riguardo al Titolo III: gli accertamenti di euro 382.136,84 e il riscosso di euro 94.209,88 determinano una percentuale del 24,65% con conseguente formazione di residui per euro 287.926,96.

Tabella n. 10 Riscossione Titolo I e III

	Entrate					
	2021			2022		
	Accertamenti	Riscossioni	%	Accertamenti	Riscossioni	%
Titolo I	3.210.872,34	1.929.275,22	60,09	3.136.953,86	1.467.241,43	46,77
Titolo III	410.129,96	140.987,96	34,38	382.136,84	94.209,88	24,65

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP - Riepilogo generale delle entrate

7. Residui

I residui attivi finali dell'esercizio 2022 presentano un **notevole** incremento (25%) rispetto ai dati dell'esercizio precedente sia nella gestione in conto competenza (44%) sia nella gestione in conto residui (16%).

Tabella n. 11 Residui attivi finali

	2020	2021	%
Residui attivi finali	8.933.638,30	9.637.737,63	8%
<i>di cui:</i>			
c/competenza	2.681.546,70	3.280.607,88	22%
c/residui	6.252.091,60	6.357.129,75	2%
	2021	2022	%
Residui attivi finali	9.637.737,63	12.074.999,72	25%
<i>di cui:</i>			
c/competenza	3.280.607,88	4.721.852,24	44%
c/residui	6.357.129,75	7.353.147,48	16%

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP - Riepilogo generale delle entrate

Tabella n. 12 Analisi anzianità residui attivi

RESIDUI ATTIVI	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	TOTALE AL 31.12.2022
Titolo 1	3.017.153,63	714.725,36	561.100,17	911.472,34	1.669.712,43	6.874.163,93
Titolo 2	-	-	-	321.019,74	308.195,78	629.215,52
Titolo 3	250.123,86	145.516,79	198.749,32	219.541,07	287.926,96	1.101.858,00
Titolo 4	-	483.350,43	55.049,59	423.799,86	1.569.031,80	2.531.231,68
Titolo 6	51.045,32	-	-	-	-	51.045,32
Titolo 9	500,00	-	-	-	886.985,27	887.485,27
	3.318.822,81	1.343.592,58	814.899,08	1.875.833,01	4.721.852,24	12.074.999,72

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contenuti nel questionario 2022

Relativamente all'andamento della riscossione in conto residui, di seguito l'analisi per tipologia di talune entrate con riferimento al rendiconto di gestione anni 2021 e 2022:

Esercizio	titolo	tip	tipologia	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20. (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	%
2021	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	01010100	Imposte tasse e proventi assimilati	5.333.905,91	758.960,81	14,23
2021	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	03010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	660.917,46	90.118,55	13,64
2021	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	03020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.522,50	2.605,71	73,97
2022	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	01010100	Imposte tasse e proventi assimilati	5.613.055,17	599.997,69	10,69
2022	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	03010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	766.646,64	64.773,06	8,45
2022	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	03020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.862,62	1.862,62	100,00

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati forniti dalla BDAP

Nel 2022 si evidenzia un netto **peggioramento nella percentuale di riscossione dei residui** per alcune tipologie di entrata sopra evidenziate, ad eccezione delle Entrate extratributarie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti la cui riscossione è avvenuta integralmente.

Sul punto è opportuno evidenziare che le criticità circa la difficoltà dell'Ente nella gestione dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, così come il considerevole importo dei residui attivi, sono state segnalate anche nei passati cicli di controllo (cfr. deliberazioni nn. 115/2020/PRSP, 136/2022/PRSP, 163/2023/PRSP). In particolare, nella deliberazione n. 136/2022 la Sezione richiama il percorso intrapreso dall'ente finalizzato al recupero dei

propri crediti, facendo riferimento alla determinazione n. 81 del 13 ottobre 2020 del Responsabile del Settore 2 Finanze – Tributi – Risorse umane, avente ad oggetto “Affidamento in via sperimentale e non esclusivo del servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate ICI/IMU – TARSU/TARES/TARI Avvisi di accertamento 2017 e 2018”, con la quale è stata affidata alla società Area S.r.l. il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali pari a euro 1.621.378,19 (si rinvia alla deliberazione 136/2022/PRSP pagg. 17 e seguenti). Con nota istruttoria prot. n. 2760 del 22 marzo 2024 (successivamente sollecitata con nota prot. n. 6460 del 26 agosto 2024), la Sezione ha richiesto di relazionare in merito agli esiti dell’affidamento ad Area S.r.l. del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e l’Organo di revisione, ha riferito, ancora una volta, che l’Ente non ha fornito nessuna documentazione a riscontro.

In sede di contraddittorio prima dell’adunanza, l’Ente ha prodotto la tabella che riporta la situazione al 31 dicembre 2022 dei ruoli affidati ad AREA Riscossioni. Sull’importo affidato pari a euro 1.365.367,81, soltanto il 20,51% è stato riscosso e, tra i non lavorabili (5,26%) e gli sgravi (18,51%), è rimasto un residuo attivo pari al 55,72%.

L’importo complessivo dei residui passivi finali al 31 dicembre 2022 evidenzia un incremento di circa il 10% rispetto all’esercizio precedente. In particolare, nel conto residui si registra un notevole incremento mentre nella gestione in conto competenze un decremento:

Tabella n. 13. Residui passivi finali

	2020	2021	%
Residui passivi finali	3.315.928,80	3.998.358,91	20,58
<i>di cui:</i>			
c/competenza	2.764.144,18	3.651.344,96	32,10
c/residui	551.784,62	347.013,95	- 37,11

	2021	2022	%
Residui passivi finali	3.998.358,91	4.380.929,39	9,57
<i>di cui:</i>			
c/competenza	3.651.344,96	3.068.321,71	- 15,97
c/residui	347.013,95	1.312.607,68	278,26

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP - Riepilogo generale delle spese

così distinto per tipologia di spesa:

Tabella n. 14 Residui passivi finali per tipologia di spese

	2020	2022	%
Titolo 1: Spese correnti	1.687.176,30	2.341.580,27	38,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	951.537,73	713.513,97	-25,01
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	0,00
Titolo 4: Rimborsi di prestiti	-	-	0,00
Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituti tesoriere/cassiere	729.506,18	423.624,65	-41,93
Titolo 7: uscite per conto terzi e partite di giro	630.138,70	902.210,50	43,18
TOTALE	3.998.358,91	4.380.929,39	9,57

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili forniti da BDAP - Riepilogo generale delle spese

La presenza di residui passivi considerevoli riflette indubbiamente l'insufficiente capacità dell'Ente nella gestione della fase dei pagamenti, come emerge, d'altronde, anche dal ritardo nei pagamenti.

Riguardo, infine, all'anzianità dei residui passivi, l'analisi evidenzia che permangono elevati residui per il Titolo 1 (Spese correnti) e il Titolo 2 (Spese in c/capitale) relativi agli anni passati come di seguito riportato:

Tabella n. 15 Analisi anzianità residui passivi

RESIDUI PASSIVI	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	TOTALE AL 31.12.2022
Titolo 1	73.566,15	45.760,98	94.130,79	623.980,37	1.504.141,98	2.341.580,27
Titolo 2	13.546,31	-	4.171,92	443.387,78	252.407,96	713.513,97
Titolo 3	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	423.624,65	423.624,65
Titolo 7	13.929,37	30,00	-	104,01	888.147,12	902.210,50
	101.041,83	45.790,98	98.302,71	1.067.472,16	3.068.321,71	4.380.929,39

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati riportati nella relazione dell'organo di revisione

Secondo quanto evidenziato dall'Organo di revisione *“tra i residui passivi vi sono residui per la produttività dei dipendenti che non trovano riscontro nella valutazione inesistente da parte del nucleo di valutazione, così come vi sono residui attivi per locazioni alloggi IACP che non vengono riscossi perché gli occupanti risultano indigenti”* (vedi questionario 2021 Sezione II – Gestione finanziaria – punto 4.4.1).

9. Organismi partecipati.

In sede istruttoria¹², la Sezione ha chiesto di inviare la delibera relativa alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 relativamente all'esercizio 2021. Seppur con ritardo, l'Ente ha riscontrato¹³ trasmettendo la deliberazione C.C. n. 66 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto la *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. lgs 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione 2021"* non ritenendo di proporre alcun piano di razionalizzazione¹⁴. Per quanto riguarda, invece, la delibera di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2022, l'Ente ha riscontrato dichiarando che la delibera non è stata redatta, in violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2026, omissione confermata in memoria e in adunanza.

Si rileva, altresì, che gli ultimi dati relativi alle partecipate inseriti dall'Ente nel Portale del Tesoro risalgono al 2018.

Riguardo al rapporto crediti/debiti con gli enti/società partecipate, l'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 richiede di allegare al rendiconto una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Al riguardo, con nota istruttoria prot. 2760 del 22 marzo 2024 (e successiva nota prot. n. 6460 del 26 agosto 2024), la Sezione ha richiesto di trasmettere le asseverazioni dei rispettivi Organi di revisione riguardo agli esiti della verifica dei crediti/debiti reciproci anni 2021 e 2022 e l'Ente ha riscontrato trasmettendo, per entrambe le partecipate attive (ATI Enna e SRR ATO 6 Enna) la richiesta da parte dell'Organo di revisione delle asseverazioni saldi da parte dell'Organo di revisione della partecipate, con esito per entrambe negativo. Solamente l'ATI Enna (subentrata a titolo universale all'ATO 5 Enna) ha inviato un riepilogo dei crediti

¹² Prot. Sezione n. 2760 del 22 marzo 2024.

¹³ Prot. Sezione n. 7995 del 12 ottobre 2024

¹⁴ Di seguito le motivazioni fornite dall'Ente: a) le partecipazioni dirette che si trovano in liquidazione rientrano nelle condizioni indicate dalle misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2, TUSP per le quali non deve essere avviata alcuna razionalizzazione in quanto in essere e b) la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n. 6 Enna e ATI Enna rientrano tra le tipologie dell'articolo 4, ovvero produzione servizio indispensabile e tra l'altro è obbligo normativo la partecipazione.

nei confronti dei comuni con l'indicazione per il Comune di Pietraperzia di un debito¹⁵ al 31 dicembre 2021 pari a euro 38.558,77 (per il 2022 nulla è stato trasmesso). Tale documento riporta la firma del Responsabile Area finanziaria e del Direttore generale, ma manca l'asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'ATI. Un accantonamento di pari importo è indicato nel risultato di amministrazione 2021 alla voce "Altri accantonamenti". Sul punto il Magistrato istruttore evidenzia il mancato rilevamento della quota dovuta dall'Ente per l'annualità 2022 che, secondo quanto comunicato dall'ATI Enna - Protocollo n. 0001451/2023 del 07-06-2023 a tutti i sindaci dei comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna e alle aree economico-finanziarie degli enti, per il Comune di Pietraperzia risulta essere pari a euro 54.742,25.

Dalla documentazione trasmessa, inoltre, si rileva che in data 05 maggio 2023 l'organo di revisione dell'Ente ha asseverato il debito nei confronti della partecipata A.T.O. ENNA pari a euro 6.243,62 (fattura n. 9/2022) e che tale importo, in sede di rendiconto 2022, avrebbe dovuto essere accantonato nella contabilità del Comune, ma di fatto non è presente. L'Ente concorda in memoria in merito ai rilievi formulati dal Magistrato istruttore.

10. Indebitamento.

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi dell'anno 2021 al netto dei contributi (euro 22.257,00) sulle entrate correnti titoli 1, 2 e 3 dell'anno 2019 (euro 4.939.597,51) pari a 0,45% (relazione Organo di revisione 2021, pag. 33 e questionario 2021, pag. 34 calcolo 1,12%). Anche nel 2022 l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento di cui sopra ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi dell'anno 2022 al netto dei contributi (euro 16.433,24) sulle entrate correnti titoli 1, 2 e 3 dell'anno 2020 (euro 5.387.997,72) pari a 0,30% (relazione Organo di revisione 2022, pag. 25 e questionario 2022, pag. 24 calcolo 0,76%).

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo anni 2021 e 2022:

¹⁵ Il bilancio dell'ATI Enna ha come fonti di finanziamento il canone della Società ACQUAENNA S.c.p.a. e un piccolo contributo dell'Assessorato regionale del lavoro. Le spese che non vengono coperte da tali entrate vengono finanziate ex art 20 comma 2 del vigente statuto, dai Comuni in proporzione alla quota di partecipazione (Comune di Pietraperzia 4,17%).

Tabella n. 16 Debito contratto

		2021	2022
Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	1.610.176,94	1.986.458,03
Rimborso mutui effettuati nell'anno	-	205.293,74	122.211,42
Debito complessivo contratto dell'esercizio	+	581.574,83	-
TOTALE DEBITO	=	1.986.458,03	1.864.246,61

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili contenuti su BDAP (Siope e Stato patrimoniale)

Il Magistrato istruttore ha rilevato una discordanza tra quanto elaborato dallo stesso e indicato nel prospetto sopra riportato (euro 1.986.458,03 anno 2021 e euro 1.864.246,61 anno 2022) e l'importo che risulta dallo Stato patrimoniale alla voce "Debiti verso altri finanziatori" pari a, rispettivamente, euro 1.404.352,46 e euro 1.863.715,88.

In memoria l'Ente concorda con quanto accertato dal Magistrato istruttore.

11. Debiti fuori bilancio.

Dalla relazione dell'organo di revisione **2021** (pagg. 34 e 35) si rileva la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2021 per un totale di euro 33.687,37. Dopo la chiusura dell'esercizio, ed entro la data di approvazione del rendiconto 2021, non sono stati segnalati debiti in attesa di riconoscimento. Nel risultato di amministrazione 2021, tuttavia, risultano tra gli "Altri accantonamenti" (vedi relazione O.R. 2021, pag. 20) debiti fuori bilancio non riconosciuti nell'esercizio 2021 per euro 90.782,03.

Sul punto, l'organo di revisione riferisce che *"Il 15/12/2021 sono pervenute tramite PEC n. 2 richieste di parere sulle proposte di C.C. n. 42/2021 e n. 43/2021 per il riconoscimento di 2 DFB a fronte dei quali il collegio ha fatto richiesta di integrazione in data 16/12/2021 a cui l'ente ha risposto in data 17/12/2021. Le richieste di parere riguardano debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 194 comma 1 lettera e), ma connotate da due diverse fattispecie, sul riconoscimento di tali debiti fuori bilancio l'ODR ha espresso parere contrario, perché gli stessi non sono stati supportati da idonea documentazione come previsto dalla normativa"* (relazione O.R. 2021 pag. 35).

Relativamente all'anno 2022, la relazione dell'organo di revisione 2022 riporta che l'Ente non ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Di seguito la rappresentazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti anni 2021 e 2022:

Tabella n. 17 Debiti fuori bilancio riconosciuti

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2021	2022
- lettera a) Sentenze esecutive	33.687,37	-
- lettera b) Copertura disavanzi	-	-
- lettera c) Ricapitalizzazioni	-	-
- lettera d) Procedure espropriative/occupazione d'urgenza	-	-
- lettera e) Acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	-	-
TOTALE DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	33.687,37	-
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12		

Fonte: Elaborazioni Cdc su dati contabili contenuti nella relazione dell'organo di revisione 2021 e 2022

Nel risultato di amministrazione 2022, tuttavia, risultano tra gli “Altri accantonamenti” (vedi relazione O.R. 2022 pag. 19) debiti fuori bilancio non riconosciuti nell'esercizio 2022 per euro 378.917,31.

Dalla Relazione dell'organo di revisione **anno 2022** emerge la presenza di un debito fuori bilancio per euro 122.168.000,00, scaturente da un errato versamento da parte della Società Pieve S.r.l. di Rozzano (MI), che ha versato erroneamente l'IMU sul conto dell'Ente. Tali somme erroneamente pervenute, riferisce l'organo di revisione, andavano imputate a diverso capitolo di entrata e non al capitolo dell'IMU e contestualmente andavano impegnate per il loro rimborso. Da quanto riferito dall'organo di revisione, tali debiti risalgono all'esercizio 2017 e successivi, per i quali l'Ente non ha mai rilevato alcun accantonamento.

Con nota istruttoria prot. n. 2760 del 22 marzo 2024 (e successivamente nota prot. n. 6460 del 26 agosto 2024), la Sezione ha richiesto di inviare un prospetto con il dettaglio dei DFB riconosciuti e da riconoscere relativi ai rendiconti 2020, 2021 e 2022. L'organo di revisione, ha riscontrato riferendo che l'Ente non ha fornito nessuna documentazione.

Inoltre, si rileva che l'Ente non ha caricato sull'applicativo Con.Te. il questionario dei debiti fuori bilancio anni 2021 e 2022.

In memoria l'Ente conferma la bontà dei rilievi del Magistrato istruttore e rappresenta che <<i>questionari non sono stati effettivamente inviati per le stesse motivazioni riguardanti i ritardi nell'approvazione dei documenti contabili. Per quanto riguarda il debito PIEVE S.r.l., correttamente andava accantonata la passività potenziale sul risultato di amministrazione 2022, in quanto la richiesta di rimborso e successiva interlocuzione sono avvenute in tale anno. Il debito, però, è stato già impegnato e pagato per metà importo, come da determine allegate (...). Della restante parte pari ad € 61.084,00, si provvederà ad accantonare quota di avanzo nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2023, di prossima redazione>>.

12. Parametri deficitari.

Si segnala, per l'anno 2021, il superamento del valore limite dei seguenti indicatori (D.M. 28/12/2018):

- l'indicatore n. 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente in quanto maggiore di 0 (fonte BDAP rendiconto 2021);
- l'indicatore n. 12.4 – Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio in quanto maggiore dell'1,20% (fonte BDAP rendiconto 2021);
- l'indicatore n. 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + indicatore n. 13.3 - Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento in quanto maggiore dello 0,60% (fonte BDAP rendiconto 2021).

Per l'anno 2022 si segnala, altresì, il superamento del valore limite dei seguenti indicatori:

- l'indicatore n. 2.8 – Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente in quanto minore del 22% (fonte BDAP rendiconto 2022);
- l'indicatore n. 12.4 – Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio in quanto maggiore dell'1,20% (fonte BDAP rendiconto 2022);
- l'indicatore n. 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + indicatore n. 13.3 - Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento in quanto maggiore dello 0,60% (fonte BDAP rendiconto 2022).

Sulla base dell'analisi dei parametri di cui sopra, l'Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, sia con riferimento all'anno 2021 che 2022.

13. Ritardo nell'invio del questionario da parte dell'organo di revisione in ordine al rendiconto 2022.

Si segnala, infine, il **notevole ritardo** con il quale è stato inviato il questionario bilancio 2022 da parte dell'organo di revisione (sollecitato il 19 febbraio 2024 ed inserito su Con.Te. il 2 luglio 2024). Anche il Rendiconto 2022 è stato approvato con **notevole ritardo** (Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale. n. 1 del 15 marzo 2024).

In merito al parere sul rendiconto 2022 (nel 2021 giudizio positivo) espresso dall'Organo di revisione, si riporta di seguito quanto rappresentato dallo stesso *"Si esprime giudizio con riserva significando che il rendiconto non è necessariamente irregolare ma si è in presenza di una incertezza significativa per quanto riguarda l'accantonamento al FCDE e al Fondo Rischi passività potenziali e fondo per debiti fuori bilancio, per cui l'Organo di revisione non è in grado di esprimere giudizi sull'attendibilità del Risultato di amministrazione che alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti potrebbe subire un notevole peggioramento"*.

-----∞-----

Prima di passare ad illustrare le criticità rilevate dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2021 e 2022, è opportuno segnalare che questa Sezione ha chiesto in sede istruttoria di relazionare circa gli esiti delle misure correttive adottate, secondo quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto *"Adozione misure correttive delibera Corte dei conti 115/2020"*. In tale deliberazione, l'Ente ha elencato le spese che devono essere riorganizzate e contenute per rimuovere i rilievi e le irregolarità sollevate da questa Sezione al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio e migliorare le condizioni finanziarie dello stesso, fissando come scadenza ultima il 31 gennaio 2021.

L'Ente ha riscontrato la richiesta limitandosi a trasmettere la citata deliberazione n. 39/2020 senza fornire nessun aggiornamento riguardo al raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati.

Concludendo, il Collegio accerta la scarsa attendibilità del risultato di amministrazione sulla base delle sottostime dei fondi accantonati emerse nel controllo. Tale situazione risulta aggravata dalla mancanza di collaborazione da parte dell'Ente che, puntualmente, non riscontra le richieste di chiarimenti e di documenti della Sezione e del Collegio dei revisori.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

Occorre, pertanto, attivare il procedimento previsto dagli artt. 148 bis del Tuel e 6, comma 2, del d. lgs. n. 149 del 2011, disponendo l'adozione di misure correttive per porre rimedio alle gravi criticità accertate e tutelare gli equilibri di bilancio.

Sul punto appare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza contabile sul contenuto delle misure correttive da adottare ai sensi dell'art. 148-bis TUEL e dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 149/2011.

Per le Sezioni Riunite di questa Corte <<le misure correttive da adottare devono essere proporzionate alle criticità riscontrate: è evidente, invero, che diversi tipi di squilibrio richiedono necessariamente diverse interventi correttivi, i quali, pertanto, possono variare dalla sospensione di una spesa corrente non obbligatoria, alla riduzione di uno specifico servizio pubblico, all'aumento di una determinata tariffa, sino all'adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Innanzitutto occorre precisare che le misure correttive, per essere effettivamente tali, devono essere concrete ed immediate, incidendo subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo>> (SS.RR. Corte dei conti in speciale composizione, sent. n.18/2020).

In sostanza la magistratura contabile fissa quali essenziali requisiti delle misure correttive l'immediatezza e la concretezza delle stesse e l'immediata applicazione al bilancio dell'esercizio in corso, ritenendo che la mera manifestazione della volontà di adottare tali misure (nella fattispecie presa in esame dalla citata decisione delle SS.RR. la formulazione di un Piano di riequilibrio pluriennale) <<non può ritenersi da sola uno strumento correttivo

sufficiente a porre rimedio, sia pure graduale al disequilibrio, perché priva delle misure correttive concrete”, in quanto “ove si considerasse strumento correttivo una semplice manifestazione di volontà, senza l'adozione di alcun reale intervento correttivo, non si impedirebbe il peggioramento della situazione finanziaria, che, proprio perché strutturale, deriva dalla gestione ordinaria, e si consentirebbe di rinviare nel tempo la soluzione dei problemi finanziari più gravi, che possono portare al dissesto>>.

In sostanza le misure correttive, per essere effettive e idonee a incidere concretamente sulla situazione di crisi finanziaria di un comune, devono operare principalmente attraverso il bilancio di previsione (cfr. del. di questa Sezione n. 28/2022/PRSP).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sui Rendiconti per gli esercizi 2021 e 2022 del Comune di Pietraperzia,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:
 - il ritardo cronico nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge (Rendiconti e bilanci di previsione);
 - la sottostima del FCDE 2021 e 2022;
 - la sottostima dell'accantonamento al Fondo contenzioso;
 - la sottostima dell'accantonamento nel rendiconto 2022 del Fondo perdite società partecipate;
 - il mancato ripiano del disavanzo per euro 140.606,56 al 31 dicembre 2021 e per euro 268.179,28 al 31 dicembre 2022;
 - l'errato accantonamento nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021 di euro 13.746,69 a titolo di somme non utilizzate del c.d. Fondone;
 - una situazione critica di carenza di liquidità ed il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria inestinte entro la fine di ciascun anno per rilevanti importi nonché l'utilizzo di somme vincolate, che non risultano reintegrate a fine esercizio;

- l'inadempimento riguardo agli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi ai pagamenti, degli indicatori di tempestività dei pagamenti, e dell'ammontare complessivo dei debiti nonché del rendiconto 2021 e 2022 comprensivi di tutti gli allegati;
 - la strutturale difficoltà e/o negligenza da parte dell'Ente nel contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria con il consistente e progressivo incremento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - l'incremento del saldo dei residui attivi nel 2022 (+25%) rispetto all'anno precedente, sia nella gestione in c/competenza che in c/residui principalmente a causa della scarsa riscossione degli introiti da lotta all'evasione. Minore incremento si registra nel saldo dei residui passivi (+ 9,57% rispetto al 2021) dovuto principalmente alle spese in c/residui;
 - il mancato rilevamento della quota di euro 54.742,25 dovuta dall'Ente all'ATI Enna a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento annualità 2022;
 - l'assenza delle asseverazioni da parte degli Organi di revisione degli enti/organismi partecipati e conseguente mancata riconciliazione dei relativi rapporti credito/debito;
 - il mancato aggiornamento degli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio;
 - la mancata approvazione della delibera di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2022.
2. Che, in presenza di disavanzo, nelle more dell'adozione delle misure correttive il Comune di Pietraperzia è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

Che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL e dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, le misure correttive adottate entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, in virtù di quanto esposto in parte motiva, ai fini della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Pietraperzia;
- che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell’Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

 MASSIMO GIUSEPPE
URSO
CORTE DEI CONTI
19.02.2025 16:17:29
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

 SALVATORE PILATO
CORTE DEI CONTI
19.02.2025 17:44:20 GMT+02:00

Depositato in segreteria il 20 febbraio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura

 BORIS RASURA
CORTE DEI CONTI
20.02.2025 12:43:19
GMT+02:00